



IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

dr. Elisabetta Candidi Tommasi - presidente
dr. Marco D'Orazi - giudice
dr. Antonio Costanzo - giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nelle **cause riunite** ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011, numeri 16181/19 R.G. e 16942/19 R.G., promosse

la n. **16181/19 R.G.**

da

██████████ s.p.a. in proprio e quale mandataria di ██████████
s.r.l. (C.F. ██████████) (avv. ██████████ e avv. ██████████
██████████);

- OPPONENTE

la n. **16942/19 R.G.**

da

BANCA ██████████ s.p.a. (C.F. ██████████) (avv. ██████████
██████████);

- OPPONENTE

entrambe contro

TREBBI avv. Isabella (C.F. TRBSLL59B47G479U) (avv. Isabella Trebbi);

- OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per **██████████ s.p.a.**, sia **in proprio**, sia nella sua qualità di **mandataria, in nome e per conto, di ██████████ s.r.l.**:

<<In via preliminare:

- *accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ██████████
██████████ S.p.A. dando conto che la stessa ha sempre e soltanto agito nella sua
qualità di mandataria e/o procuratrice speciale della mandante e Cessionaria*

██████████ S.r.l. e ciò in forza di procura speciale rilasciata in data 12/03/2018 con autenticato nelle firme dal Notaio ██████████ di Roma al n. ████████ rep. e n. ████████ racc.;

- revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 11026/2019 RG e n. 4315/2019 DI emesso nei confronti di ██████████ S.p.A. dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia;

Nel merito ed in via principale:

- accertare che il ██████████ S.p.A., avendo agito sempre quale mandataria di ██████████ S.r.l., in forza di procura speciale rilasciata in data 12/03/2018 con autenticato nelle firme dal Notaio ██████████ di Roma al n. ████████ rep. e n. ████████ racc., non è titolare del rapporto controverso, dedotto in lite e/o dei diritti ad esso collegati;

- revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dichiarando il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti di ██████████ S.p.A. disponendosi che nulla sia dovuto dal ██████████ S.p.A. all'Avv. Isabella Trebbi Giordani per il titolo dedotto e/o per qualsivoglia altro titolo e/o ragione;

- accertare che tra l'Avv. Isabella Trebbi Giordani e la (Cedente) Banca ██████████ S.p.A. è intervenuta la "convenzione" per mandati professionali datata il 17/03/2016 oppure la "convenzione" datata il 1° luglio 2008;

- stabilirsi che la suddetta "convenzione" del 17/03/2016 oppure quella in data 1/7/2008 sia altrettanto valida ed efficace nei confronti della (Cessionaria) ██████████ S.r.l. a seguito della cessione e cartolarizzazione dei crediti in blocco ceduti "pro soluto" dalla Cedente Banca ██████████ S.p.A.;

- ridursi conseguentemente i compensi professionali dovuti all'Avv. Isabella Trebbi Giordani secondo i termini e le condizioni economiche determinate e pattuite nella "convenzione" ritenuta vigente (quella in data 17/3/2016 oppure quella in data 1/7/2008) per la sola fase decisionale, ovvero per la sola fase del processo (iscritto al N. 9964/2015 RG) che è stata svolta nell'effettivo interesse della mandante ██████████ S.r.l. succeduta a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. alla originaria creditrice opposta Banca ██████████ S.p.A. già costituita in seno al medesimo giudizio N. 9964/2015 RG;

- determinarsi e per l'effetto quantificarsi la pretesa creditoria azionata dall'Avv. Isabella Trebbi Giordani nel minor importo di € 1.860,00 a titolo di compenso tabellare corrispondente alla fase decisionale del giudizio iscritto al n. 9964/2015 secondo i parametri e le condizioni economiche pattuite nella

"convenzione" ritenuta vigente ovverossia quella in data 17/03/2016 oppure quella in data 1/7/2008;

- revocare, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo n. 11026/2019 RG e n. 4315/2019 DI emesso dal Tribunale di Bologna in data 29/07/2019 e notificato in data 2/09/2019 dichiarandosi il medesimo privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti di [REDACTED] S.r.l.;

- per l'effetto ordinare all'Avv. Isabelli Trebbi Giordani di restituire a favore della società [REDACTED] S.r.l. l'importo dalla stessa pagato pari ad € 30.063,20 o quella diversa somma ritenuta di giustizia al netto di quanto sia eventualmente dovuto al predetto avvocato per compensi professionali maturati limitatamente alla fase decisionale del giudizio iscritto al N. 9964/2015 RG secondo i compensi tabellarmente predefiniti nella convenzione del 17/03/2016 oppure in quella datata il 1° luglio 2008;

- ordinarsi a Banca [REDACTED] S.p.A. di tenere indenne e/o manlevare [REDACTED] S.r.l. da tutte le spese e/o compensi maturati dall'Avv. Isabella Trebbi Giordani nelle precedenti fasi processuali sia del processo di esecuzione immobiliare N. 893/2012 RGE che in quello di opposizione all'esecuzione immobiliare N. 9964/2015 RG;

- disporsi, pertanto, che i compensi che siano eventualmente maturati e/o non regolati nel periodo antecedente alla suddetta cessione-cartolarizzazione restino ad esclusivo carico della (Cedente) Banca [REDACTED] S.p.A.;

In ogni caso

- con vittoria di spese e di compensi d'avvocato da liquidarsi in favore di [REDACTED] S.p.A. in proprio, nonché nella sua qualità di mandataria della società [REDACTED] S.r.l.>>.

Per Banca [REDACTED] s.p.a.:

<<Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, per le causali di cui in premessa:

In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna a favore della competenza del Tribunale di Siena.

In via preliminare dichiarare inefficace e/o annullare e/o dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo R.G. 11026/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29/07/2019 e notificato in data 02/09/2019, per mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dalla Convenzione in essere tra le parti.

In tesi dichiarare inefficace e/o annullare e/o dichiarare nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo R.G. 11026/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 29/07/2019 e notificato in data 02/09/2019, in quanto infondato in fatto e in diritto; in ogni caso con vittoria di spese di lite>>.

Per avv. Isabella Trebbi:

<<Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,

IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE

- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Banca [REDACTED] S.p.A. per tardività come esposto in atti.

NEL MERITO

- respingere ogni domanda – anche preliminare - ex adverso formulata per le ragioni tutte esposte negli scritti di codesta difesa e quindi respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 4315/2019 del 29.07.2019, R.G. n. 11026/2019, emesso dal Tribunale di Bologna, e conseguentemente, condannare in solido tra loro Banca [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] S.p.A. al pagamento in favore della scrivente legale della somma ingiunta in decreto ingiuntivo pari ad € 30.641,53, oltre interessi come indicati in ricorso, oltre spese e compensi della procedura monitoria e successive occorrendo;

IN SUBORDINE

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] S.p.A. in proprio:

- condannare Banca [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] s.r.l., o, per quest'ultima, [REDACTED] S.p.A., in solido tra loro al pagamento in favore della scrivente legale della somma ingiunta in decreto ingiuntivo pari ad € 30.641,53, oltre interessi come indicati in ricorso, oltre spese e compensi della procedura monitoria e successive occorrendo;

- condannare in ogni caso al pagamento della somma liquidata in sentenza pari ad € 30.641,53 in favore della scrivente legale in via solidale Banca [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] S.p.A., o – in relazione agli ultimi due soggetti - la parte che all'uopo sarà ritenuta a ciò obbligata, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.

IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO

Nella ulteriore denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere sussistente un rapporto in Convenzione tra la scrivente e le opposenti

in forza della Convenzione stipulata con altro soggetto giuridico, rectius [REDACTED] S.p.A.:

- dichiarare la nullità degli artt. 5, 6, 11 e 12 della Convenzione dd. 01.07.2008 per tutto quanto esposto in atti e, conseguentemente

- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 4315/2019 del 29.07.2019, R.G. n. 11026/2019, emesso dal Tribunale di Bologna.

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare la richiesta istruttoria avanzata da [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] S.p.A. nel proprio atto introduttivo in quanto esplorativa e non rilevante per tutti i motivi esposti in narrativa;

- dichiarare l'inammissibilità dei documenti tardivamente depositati da [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] S.p.A. secondo le preclusioni cui soggiace il rito sommario.

IN OGNI CASO

- condannare Banca [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] S.p.A., o – in relazione agli ultimi due soggetti - la parte che all'uopo sarà ritenuta a ciò obbligata, al pagamento della somma liquidata nella sentenza n. 21029/2018 dd. 03.12.2018, R.G. n. 9964/2015, del Tribunale di Bologna pari ad € 30.641,53 – conforme al D.M. 55/2014 - in favore della scrivente legale, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge.>>

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il processo ha ad oggetto due cause riunite.

Si tratta di due distinte opposizioni (causa n. 16181/19 R.G. e causa n. 16942/19 R.G.) avverso lo stesso **decreto ingiuntivo 8 agosto 2019 n. 4315** (somma capitale euro 30.641,52 oltre <<interessi come da domanda>> e spese processuali) chiesto ed ottenuto dall'avv. Isabella Trebbi in relazione a credito per attività professionale svolta nel **giudizio di opposizione all'esecuzione n. 9964/2015 R.G..**

Detto giudizio era stato instaurato dai debitori esecutati (i mutuatari [REDACTED] e [REDACTED]) unitamente ai terzi acquirenti gravati da ipoteca per debito altrui (i figli dei mutuatari, [REDACTED])

██████████ e ██████████) nel quadro dell'**esecuzione immobiliare n. 893/2012 R.G.E.** originariamente promossa davanti al Tribunale di Bologna da ██████████ s.p.a. in nome e per conto di Banca ██████████, titolare del credito da mutuo fondiario stipulato il 27 luglio 1999 (nell'atto di precetto era stato esposto un credito di euro 335.187,11).

Il **6 maggio** ██████████ s.p.a. è stata incorporata da Banca ██████████ s.p.a..

L'opposizione all'esecuzione n. 9964/2015 R.G., all'esito di istruttoria espletata con l'acquisizione di documenti e C.T.U. contabile, è stata respinta con sentenza **Trib. Bologna 3 dicembre 2018 n. 21029** che ha condannato gli opposenti (in breve) ██████████ a pagare le spese processuali in favore di Banca ██████████, spese liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 (**euro 21.000,00** per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge per complessivi euro 30.641,52) nella stessa misura richiesta dall'avv. Isabella Trebbi col ricorso per decreto ingiuntivo.

Entrambe le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, poi riunite, sono state promosse con atto di citazione e, dopo il mutamento di rito, si sono svolte, con udienze a trattazione scritta, nelle forme del rito c.d. collegiale-sommario applicabile in relazione alla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio (credito professionale di avvocato per attività giudiziale civile).

1.1.

La prima opposizione a decreto ingiuntivo (**n. 16181/19 R.G.**) è stata proposta da ██████████ s.p.a. sia **in proprio** sia nella sua qualità di **mandataria, in nome e per conto, di** ██████████ s.r.l., società cessionaria del credito, originariamente di Banca ██████████, per il quale era stata promossa l'esecuzione immobiliare n. 893/2012 R.G.E..

Quale opponente in proprio, ██████████ ha negato di essere debitore dell'avv. Trebbi eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità attiva e/o passiva del rapporto sostanziale dedotto in lite.

Quale società mandataria di ██████████, l'opponente ha contestato la pretesa creditoria unicamente sotto il profilo del *quantum*, asserendo che il compenso dovuto da ██████████ s.r.l. dovrebbe essere liquidato sulla base di una convenzione per mandati professionali: in un primo momento, con l'atto di opposizione, ha invocato una convenzione (doc. 1) asseritamente in vigore dal 17 marzo 2016 tra Banca ██████████ s.p.a. e l'avv. Isabella Trebbi ma a fronte delle eccezioni e contestazioni dell'opposta (la quale ha

osservato che nessuna convenzione era mai intercorsa tra lei e Banca [REDACTED] [REDACTED]) ha invocato una diversa convenzione, ossia la **convenzione 1 luglio 2008** (doc. 9) tra [REDACTED] s.p.a. e l'avv. Isabella Trebbi, la stessa richiamata da Banca [REDACTED] nella causa poi riunita a quella promossa da [REDACTED].

1.2.

La seconda opposizione a decreto ingiuntivo (n. 16942/19 R.G.) è stata proposta da Banca [REDACTED] s.p.a.. In estrema sintesi (ma si rimanda all'atto introduttivo per una più articolata esposizione dei motivi di opposizione), l'opponente, invocata la **convenzione 1 luglio 2008** tra [REDACTED] s.p.a. e l'avv. Isabella Trebbi (doc. 2), ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, essendo competente il Tribunale di Siena (per effetto dell'art. 12 della predetta convenzione); ha affermato che il credito professionale dell'avv. Isabella Trebbi dovrebbe essere liquidato in forza della predetta convenzione 1 luglio 2008; ha sostenuto che in ogni caso, ossia <<*indipendentemente da tutte le convenzioni in essere*>>, poiché il credito fatto valere nell'esecuzione immobiliare n. 893/2012 R.G.E. e poi nell'opposizione all'esecuzione n. 9964/2015 R.G. era stato ceduto con contratto 20 dicembre 2017 da Banca [REDACTED] a [REDACTED] s.r.l., allora <<*le attività processuali post 20 dicembre 2017 sono a carico del cessionario [REDACTED], n.d.r.*>. A titolo di esempio, la comparsa conclusionale e tutte le udienze del 2018, ivi compresa quella di discussione, sono state fatte per conto del [REDACTED], mandataria della nuova titolare del credito [REDACTED] s.r.l.. Tali importi non potranno mai in alcun modo essere imputati a Banca [REDACTED], in quanto atti e attività svolti dal legale per conto di altre società>> (così a pag. 5 dell'atto di citazione).

2.

La domanda monitoria era stata in effetti proposta dall'avv. Isabella Trebbi contro tutti e tre i soggetti attuali opposenti, indicati quali debitori in solido.

Questi i documenti prodotti col ricorso per decreto ingiuntivo:

<<Si produce:

1. Conferimento incarico per atto di precetto e pignoramento immobiliare ai danni dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in forza del mutuo fondiario n. 741117476 dd. 27.07.1999;
2. Copia contratto di mutuo fondiario n. 741117476 dd. 27.07.1999;
3. Copia conforme Atto di precetto munito di procura alle liti in favore dell'Avv. Trebbi;
4. Copia conforme Rinnovo notifica atto di precetto;

5. Copia conforme del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione per gravi motivi ex artt. 624 e 625 c.p.c. ex *adverso* notificato;

6. Copia conforme memoria difensiva di costituzione nella fase cautelare dell'opposizione munita di procura alle liti conferita da Banca [REDACTED] S.p.A. in favore dell'Avv. Trebbi;

7. Copia conforme Atto di citazione ex art. 616 c.p.c. di opposizione all'esecuzione ex *adverso* notificato, con cui si è instaurato il giudizio di merito R.G. n. 9964/2015;

8. Copia conforme Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di merito R.G. n. 9964/2015 munita di procura alle liti conferita da Banca [REDACTED] S.p.A. all'Avv. Isabella Trebbi;

9. Storico fascicolo relativo al giudizio di merito R.G. n. 9964/2015;

10. Comunicazione di [REDACTED] s.r.l. dd. 02.03.2018 di avvenuta cessione del credito da parte di Banca [REDACTED] S.p.A., con mandato conferito in favore di [REDACTED] S.p.A.;

11. Email dd. 20.03.2018 di [REDACTED] S.p.A. con incarico conferito all'Avv. Trebbi di costituirsi in surroga in loro favore nella posizione c/ [REDACTED];

12. Duplicato informatico costituzione in surroga ex art. 111 c.p.c. in favore di [REDACTED] S.p.A., mandataria di [REDACTED] s.r.l., nella procedura esecutiva R.G.E. n. 893/2012, con procura alle liti conferita da [REDACTED] S.p.A. all'Avv. Trebbi;

13. Duplicato informatico della nota di precisazione del credito e delle spese depositata nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 893/2012 in favore del [REDACTED] S.p.A., mandataria di [REDACTED] s.r.l.;

14. Duplicato informatico del piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 893/2012;

15. Duplicato informatico memoria conclusiva autorizzata e contestuale costituzione in surroga in favore di [REDACTED] S.p.A., mandataria di [REDACTED] s.r.l., nel giudizio di merito R.G. n. 9964/2015 munita di idonea procura alle liti conferita da [REDACTED] S.p.A. in favore dell'Avv. Trebbi;

16. Duplicato informatico Sentenza n. 21029/2018 pubbl. dal Tribunale di Bologna il 03.12.2018, R.G. n. 9964/2015, rep. n. 5081/2018 dd. 11.12.2018;

17. PEC dd. 18.12.2018 e successivo fax dd. 04.02.2019 di messa in mora nei confronti delle parti soccombenti, per il tramite del proprio legale;

18. Email dell'Avv. Trebbi a [REDACTED] S.p.A. e Banca [REDACTED] S.p.A. con inoltro della nota pro-forma relativa alle spese di lite come liquidate nella sentenza;

19. Email di sollecito dd. 19.03.2019.>>

3.

A sostegno della domanda monitoria, nel ricorso per decreto ingiuntivo (di cui si mantengono i segni grafici, in particolare il grassetto) l'avv. Isabella Trebbi ha affermato quanto segue a proposito di:

a) l'esecuzione immobiliare n. 893/2012 R.G.E. promossa da [REDACTED]

[REDACTED] in nome e per conto di Banca [REDACTED]

s.p.a.:

<<- in data 26.04.2012 la [REDACTED] (P.I. [REDACTED]), con sede in [REDACTED], [REDACTED], in persona del l.r.p.t., in nome e per conto di Banca [REDACTED] S.p.A. (P.I. [REDACTED]), con sede in [REDACTED], [REDACTED], in persona del l.r.p.t., conferiva al sottoscritto procuratore "*incarico di notificare atto di precetto e radicare pignoramento immobiliare*" nei confronti dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per il recupero del credito derivante da mutuo ipotecario fondiario n. 741117476 dd. 27.07.1999 concesso dalla mandante ai debitori pari ad € 353.187,11 oltre interessi (docc. 1, 2, 3, 4);>>

b) l'opposizione promossa dagli esecutati con ricorso al giudice dell'esecuzione:

<<- in data 29.09.2014, i debitori esecutati della procedura R.G.E. n. 893/2012, per il tramite del proprio legale, notificavano *brevi manu* in sede di udienza, al legale del creditore procedente ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione per gravi motivi ex artt. 623 e 624 c.p.c., con cui contestavano la legittimità dell'instaurata procedura esecutiva e parimenti l'intero credito vantato dalla Banca [REDACTED] S.p.A. (doc. 5)>>;

c) la costituzione in giudizio, nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, di Banca [REDACTED] s.p.a.:

<<- in data **27.10.2014 si costituiva in proprio, e non più tramite mandato alla [REDACTED] S.p.A., con memoria difensiva nella fase cautelare del predetto giudizio di opposizione la Banca [REDACTED] S.p.A. con procura alle liti all'uopo conferita al sottoscritto procuratore da parte di quest'ultima**, procura posta a margine dell'atto medesimo (doc. 6);

- con ordinanza del Tribunale di Bologna resa all'udienza dd. 09.03.2015, il G.E. rigettava il predetto ricorso e fissava termine al 30.06.2015 per l'introduzione del giudizio di merito;>>

d) l'opposizione all'esecuzione n. 9964/15 R.G. iscritta a ruolo il 29 giugno 2015 quale giudizio di merito a cognizione piena (art. 616 c.p.c.) e la costituzione, in quel giudizio, di Banca [REDACTED] s.p.a. avvenuta con comparsa depositata il 29 luglio 2015 (v. lo storico del fascicolo, doc. 9 prodotto dall'opposta):

<<- in data 25.06.2015 gli opposenti notificavano a mezzo PEC all'indirizzo del sottoscritto procuratore, nella sua qualità di legale di Banca [REDACTED] S.p.A., atto di citazione in relazione all'art. 616 c.p.c. di opposizione all'esecuzione, così instaurando il giudizio di merito R.G. n. 9964/2015 (doc. 7);

- in data **25.07.2015** si costituiva nel suddetto giudizio di merito la Banca **[REDACTED]** **S.p.A. con procura alle liti all'uopo conferita** sempre al sottoscritto legale, procura posta a margine dell'atto medesimo (doc. 8);

- proseguiva la causa con ampia istruttoria, e così deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., assunzione CTU con contestuale nomina – anche da parte di **[REDACTED]** – di un proprio consulente di parte, analisi delle perizie, assistenza alle udienze, redazione osservazioni e pareri, attività di ricerca, consulenza, aggiornamenti continui e costanti con i vari referenti dell'Istituto di credito succedutisi nel tempo sia mediante contatti telefonici sia a mezzo email sia a mezzo del portale telematico messo a disposizione dall'Istituto di credito, e tutto quant'altro necessario all'esperimento di un'attività legale puntuale e professionale (doc. 9);>>

e) la cessione a **[REDACTED]** s.r.l. (per effetto del contratto **20 dicembre [REDACTED]** di cessione di crediti “in blocco” come da avviso pubblicato in G.U. parte seconda n. **[REDACTED]** del **[REDACTED]**) del credito in forza del quale nel 2012 Banca **[REDACTED]** s.p.a. aveva promosso l'esecuzione immobiliare contro i debitori **[REDACTED]** – **[REDACTED]**:

<<- nelle more della pendenza del suddetto giudizio di merito fra la Banca **[REDACTED]** **S.p.A.** ed i sig.ri **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, la **[REDACTED]** s.r.l. (P.I. **[REDACTED]**), con sede in **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), viale **[REDACTED]**, in persona del l.r.p.t., comunicava in data 02.03.2018 al sottoscritto procuratore che:

a) con contratto di cessione dd. **20.12 [REDACTED]** **[REDACTED]** s.r.l. (P.I. **[REDACTED]**), con sede in **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), viale **[REDACTED]**, aveva acquistato *pro soluto*, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 (come implementato dall'art. 7.1, co. 1 e 6) della L. 130 dd. 30.04.1999, dalla Banca **[REDACTED]** **S.p.A.** un insieme di crediti – con notizia datane mediante pubblicazione di Avviso di cessione sulla G.U.R.I. Parte Seconda n. **[REDACTED]** dd. **[REDACTED]** – derivante dai rapporti giuridici in relazione ai quali, nel detto avviso di cessione, sono state fornite le relative informazioni orientative;

b) tra i suddetti crediti rientrava specificatamente anche quello derivante nei confronti dei sig.ri **[REDACTED]** e **[REDACTED]** di cui, tra gli altri, al mutuo ipotecario fondiario n. 741117476 dd. 27.07.1999 di cui sopra;

c) con procura speciale dd. 12.03.2018 a rogito del Dott. **[REDACTED]**, Notaio in Roma, rep. n. **[REDACTED]** e racc. n. **[REDACTED]**, la **[REDACTED]** s.r.l. aveva conferito espresso mandato a **[REDACTED]** **S.p.A.** (P.I. **[REDACTED]**), con sede in **[REDACTED]** (**[REDACTED]**), via **[REDACTED]**, in persona del l.r.p.t., per la gestione ed il recupero dei suddetti crediti (doc. 10);>>

f) l'intervento, nell'esecuzione immobiliare e nel giudizio di opposizione all'esecuzione (<<memoria conclusiva autorizzata e contestuale surroga in favore di **[REDACTED]** s.p.a., mandataria di **[REDACTED]** s.r.l.>>), depositata il **20 settembre 2018** nella causa n. 9964/15 R.G.), di **[REDACTED]** s.p.a. quale mandataria di **[REDACTED]** s.r.l., cessionaria del credito:

<<- con email dd. **20.03.2018** avente ad oggetto “E.I. N. 893/2012 TRIBUNALE DI BOLOGNA – (soff. ex **[REDACTED]** – **[REDACTED]** – NDG 44837945)”, il **[REDACTED]** **S.p.A.** riportandosi alla pregressa corrispondenza richiedeva allo scrivente legale di “procedere alla redazione di atto di intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. a favore del **[REDACTED]** S.p.A., non in

proprio ma nella qualità di mandataria di [REDACTED] s.r.l.” e all’uopo indicava il nominativo del procuratore speciale preposto alla firma nonché inviava “bozza della procura alle liti, bozza dell’epigrafe, copia delle procure richiamate in atti e della C.U. con l’avviso di cessione” (doc. 11);

- e così, predisposto in pari data detto intervento ex art. 111 c.p.c. da parte del sottoscritto legale, il Dott. [REDACTED], nella sua qualità di **procuratore speciale di [REDACTED] S.p.A., sottoscriveva idonea procura alle liti con cui delegava** “[...] l’Avv. Isabella Trebbi del Foro di Bologna alla rappresentanza e difesa di [REDACTED] S.p.A. stessa n.q., in ogni stato della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti al Tribunale di Bologna (R.G.E. n. 893/2012) nei confronti dei sig.ri [REDACTED], **comprese le eventuali fasi cautelari ed opposizioni** [...]”, procura posta in calce all’atto medesimo e facente parte integrante di esso (docc. 12);

- in data **21.03.2018** lo scrivente legale quindi, come da istruzioni fornite dalla cessionaria, **depositava intervento in surroga** ex art. 111 c.p.c. munito di idonea procura alle liti nel fascicolo telematico della procedura esecutiva R.G.E. n. 893/2012, e così **consentendo altresì alla stessa di percepire – in sede di riparto finale dell’esecuzione –** in data 04.05.2018 la somma di complessivi € 189.326,51, oltre a quanto già percepito ex art. 41 T.U.B. pari ad € 300.000,00, **e così per un totale recuperato a fronte del credito derivante dal mutuo di cui sopra di € 489.326,51** (docc. 13, 14);

- frattanto proseguiva il giudizio di opposizione all’esecuzione di cui sopra con udienza di discussione orale ex art. 281 *sexies* fissata per il 15.10.2018 e termine alle parti costituite per il deposito di memoria conclusive al 20.09.2018 (cfr. doc. 9);

- in data **20.09.2018**, quindi, sempre nell’interesse della cessionaria del credito oggetto dell’opposizione, il sottoscritto procuratore depositava in seno al giudizio di opposizione R.G. n. 9964/2015 memoria conclusiva dando atto dell’intervenuta cessione e, così, costituendosi in surroga a Banca [REDACTED] S.p.A. in favore di [REDACTED] S.p.A., mandataria di [REDACTED] s.r.l. (doc. 15);

- l’udienza di discussione orale veniva rinviata d’ufficio al 03.12.2018;>>

g) l’esito del giudizio n. 9964/2015 R.G. (con rigetto dell’opposizione all’esecuzione e condanna degli opposenti al pagamento delle spese processuali in favore della parte originaria esecutante Banca [REDACTED] S.p.A.) e le vicende immediatamente successive:

<<- **con sentenza n. 21029/2018 emessa dal Tribunale di Bologna il 03.12.2018, R.G. n. 9964/2015, rep. n. 5081/2018 dd. 11.12.2018**, il Giudice onorario Dott.ssa Daniela Grossi “[...] *in relazione alla costituzione in giudizio di [REDACTED] S.p.A. va rilevato che la cessione del credito ha determinato la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. Nel caso in esame la parte originaria non ha chiesto di essere estromessa sicché Banca [REDACTED] S.p.A. non ha perso la qualità di parte* [...]”;

- e così con detto provvedimento il Tribunale di Bologna rigettava integralmente le domande degli attori opposenti condannandoli “[...] **a rifondere alla convenuta Banca [REDACTED] S.p.A. le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 21.000,00 oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. come per legge** [...]” (doc. 16);

<<- in data **18.12.2018 a mezzo PEC, reiterata il 04.02.2019 a mezzo fax**, il sottoscritto procuratore provvedeva a mettere **in mora le parti soccombenti** per il rimborso in favore degli

Istituti rappresentati delle spese di lite come liquidate in sentenza; e ciò nell'interesse esclusivo delle Clienti al fine di recuperare le spese di lite liquidate dal Giudice (doc. 17);

- successivamente lo scrivente procuratore provvedeva ad inviare la propria nota pro-forma alle Società, ivi richiedendo l'esatto importo liquidato dal Giudice in sentenza come proprio compenso (doc. 18);

- frattanto, le parti soccombenti, già eseguite, per il tramite del proprio legale, avanzavano – in via riservata e personale – **proposta transattiva a saldo e stralcio per quanto attiene le spese di lite offrendo la somma onnicomprensiva di € 10.000,00;**

- detta proposta veniva prontamente inoltrata sia al [REDACTED] S.p.A. sia a Banca [REDACTED] S.p.A. affinché ne valutassero la congruità, valutazione della quale nessun riscontro si è avuto da parte delle società assistite; per contro queste richiedevano allo scrivente difensore di non dover procedere in nessun modo nella gestione del recupero delle spese legali ritenendo concluso l'incarico conferito;

- ferma la convinzione che sia quantomeno doverosa la messa in mora di richiesta delle spese di lite nei confronti della parte soccombente, nel totale rispetto della richiesta da parte dei Clienti, lo scrivente cessava ogni rapporto con il legale di controparte, comunicando allo stesso che sarebbe stato il [REDACTED] a prendere contatti diretti con lui per quanto attinente il credito relativo alla soccombenza;

h) le richieste stragiudiziali dell'avv. Isabella Trebbi volte ad ottenere il pagamento del corrispettivo per l'attività professionale prestata:

<<- e così, lo scrivente legale contattava di nuovo gli Istituti via email e per le vie brevi al fine di chiedere e sollecitare il pagamento della propria notula; richieste rimaste inevase e che hanno indotto la sottoscritta ad avanzare la propria richiesta a mezzo PEC;

- **nonostante i risultati ottenuti ed i reiterati solleciti per le vie brevi, via email e a mezzo PEC, nessun pagamento è stato effettuato in favore della sottoscritta dalle proprie Clienti per l'attività prestata in loro favore – come da espresso incarico conferito – così come riconosciuta dal Giudice (doc. 19). >>;**

i) la domanda giudiziale nei confronti di **Banca [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.r.l.**, quali debitori in solido, modellata sulla liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Bologna con la sentenza 3 dicembre 2018 n. **21029** che ha definito, rigettandola, l'opposizione all'esecuzione (causa n. 9964/2015 R.G.):

<<Tutto quanto sopra premesso, l'Avv. Isabella Trebbi, in proprio e personalmente, vanta un credito nei confronti di Banca [REDACTED] S.p.A., di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] s.r.l., in solido tra loro – atteso che alla scrivente non è dato sapere quali siano gli accordi interni tra le varie società nei propri rapporti di cessione e/o mandato - , che ammonta a:

- Compensi liquidati in Sent. n. 21029/2018, R.G. n. 9964/2015 € 21.000,00
- Spese generali 15% € 3.150,00
- C.P.A. 4% € 966,00

- I.V.A. 22% € 5.525,52

TOTALE € 30.641,52

oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo, spese e accessori come per Legge.

* * * * *

Ai fini della concessione della provvisoria esecuzione si precisa quanto segue:

☐ Il credito vantato è costituito da **compensi professionali riconosciuti in una pronuncia giurisdizionale**, che ne attestano la congruità sia in relazione all'attività legale svolta sia in relazione alla liquidazione stessa, come da giurisprudenza di legittimità unanime sul punto.

La sentenza emessa a conclusione del giudizio costituisce prova sufficiente dell'espletamento dell'incarico e delle relative prestazioni da parte del legale, nonché convincimento utile per la quantificazione del compenso (cfr. *ex multis*, Cass., II sez. civ., ordinanza n. 17911 dd. 06.07.2018).

☐ Per mero tuziorismo si rileva che, trattandosi di liquidazione di compenso professionale riconosciuta dal Giudice in sentenza, non è necessario né possibile – secondo la prassi dell'Ordine di Bologna – richiedere l'opinamento della propria parcella, in quanto la congruità dell'importo si ritiene correttamente e legittimamente valutata dal Giudicante stesso in base all'attività effettivamente espletata.

Si insiste, quindi, per tutti i motivi sopra esposti ed in quanto trattasi di compensi professionali giudizialmente riconosciuti, per la concessione della provvisoria esecuzione del presente decreto, ricorrendo pertanto gli estremi di cui all'art. 642, I comma, c.p.c.

Tutto ciò premesso, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta idonea e giudizialmente riconosciuta; ritenuta la competenza del Giudice adito e la sussistenza di grave pregiudizio nel ritardo, l'Avv. Isabella Trebbi, in proprio e personalmente,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza e vista la documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo e ritenuto altresì che ricorrono gli estremi dell'art. 642 c.p.c., voglia emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della **Banca** [REDACTED] **S.p.A.** (P.I. [REDACTED]), con sede in [REDACTED], Piazza [REDACTED], in persona del l.r.p.t., pec: [REDACTED], del [REDACTED] **S.p.A.** (P.I. [REDACTED]), con sede in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED], in persona del l.r.p.t., pec: [REDACTED], e di [REDACTED] **s.r.l.** (P.I. [REDACTED]), con sede in [REDACTED] ([REDACTED]), viale [REDACTED], pec: [REDACTED], in solido tra loro, per l'importo di **€ 30.641,52**, oltre agli interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, il tutto oltre spese, compensi del presente procedimento, contributo integrativo del 4%, I.V.A. al 22%, spese generali forfettarie nella misura del 15% e successive occorrenze, ivi compresa l'imposta di registro dell'emanando decreto ingiuntivo.

Si chiede, infine, autorizzarsi l'esecuzione immediata senza l'osservanza del termine previsto dall'art. 482 c.p.c., sussistendo i presupposti previsti dall'art. 642, ultimo comma, c.p.c.>>.

4.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato accolto ma senza concessione della esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c..

5.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata concessa ex art. 648 c.p.c. dal giudice onorario, temporaneamente incaricato per la trattazione del giudizio, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16181/19 R.G. promossa da [REDACTED]: ciò è avvenuto prima ancora della riunione tra le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come pacifico in atti, in forza dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. la società [REDACTED] ha versato all'opposta avv. Isabella Trebbi la somma di euro 30.063,20 di cui oggi viene chiesta la restituzione, unitamente all'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] (in proprio e) quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED].

6.

Entrambe le cause di opposizione all'esecuzione sono state promosse con citazione.

In entrambe le cause è stato disposto il mutamento di rito (da ordinario a c.d. sommario-collegiale), in quanto oggetto della controversia è il credito dell'avvocato per attività svolta in un giudizio contenzioso civile.

Da qui la decisione in forma di ordinanza ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 150/2011 in combinato disposto con gli artt. 702 *bis* e seguenti c.p.c. (**Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 4485**: <<A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 *bis* segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 *bis* e segg. c.p.c.>>.>>).

7.

Nel quadro dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 16942/19 R.G., quella promossa da Banca [REDACTED], l'opposta avv. Isabella Trebbi ha sollevato eccezione di inammissibilità e tardività perché la causa è stata instaurata con citazione, e non con ricorso, e perché il deposito dell'atto di

citazione ai fini della iscrizione della causa a ruolo è avvenuta oltre il termine di quaranta giorni per la tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 641, comma 1, c.p.c..

Secondo l'opposta, in sostanza, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo nei confronti di Banca [REDACTED] poiché <<non è stata fatta opposizione nel termine stabilito>> (così l'art. 647, comma 1, c.p.c.).

8.

L'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione è infondata.

Da un lato, infatti, l'opposizione proposta con citazione può essere convertita, come avvenuto, ex **art. 4, 1° co., d.lgs. n. 150/2011** (*«Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza»*) e seguire il rito sommario c.d. collegiale indicato dalle Sezioni Unite. Il semplice fatto che l'atto introduttivo abbia rivestito la forma della citazione, e non quella del ricorso, non determina di per sé l'inammissibilità dell'opposizione.

Dall'altro, ove il giudizio sia stato promosso – come nella specie - non con ricorso ma con citazione, ai fini della verifica circa la tempestiva instaurazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve farsi riferimento non al momento del deposito dell'atto di citazione in occasione dell'iscrizione della causa a ruolo (come avviene tuttora per giurisprudenza consolidata ad esempio in materia di locazioni: cfr. altresì Corte cost., 2 marzo 2018, n. 45) ma a quello della notificazione dell'atto introduttivo.

Si applica infatti l'**art. 4, 5° co., d.lgs. n. 150/2011**, a norma del quale *«Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento»* (così già Trib. Bologna, ord. 30 luglio 2019, proprio in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato; v. ora, in termini più ampi, Cass., sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758).

Poiché nel caso di specie l'**opposizione** ex art. 645 c.p.c. è stata proposta, come pacifico, con citazione notificata entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), deve concludersi nel senso della tempestività dell'opposizione.

9.

Le due cause riunite sono state istruite con l'acquisizione dei documenti prodotti.

10.

Nel merito non vi è contestazione in ordine ai fatti storici posti dall'avv. Isabella Trebbi a fondamento della domanda di condanna né in ordine all'attività compiuta dal difensore nel giudizio di opposizione all'esecuzione né alla qualità della prestazione professionale resa dall'opposta.

11.

Le questioni salienti sono due.

11.1.

La prima, sollevata nello specifico da [REDACTED] in proprio, riguarda la **legittimazione passiva (sostanziale) della società mandataria di [REDACTED] s.r.l.**, diventata - per effetto di cessione di crediti in blocco 20 dicembre [REDACTED] - cessionaria del credito in forza del quale nel 2012 Banca [REDACTED] s.p.a. aveva notificato l'atto di pignoramento ai debitori [REDACTED] - [REDACTED] così promuovendo l'esecuzione forzata immobiliare.

Sostiene infatti, in via principale, [REDACTED] di aver agito sempre quale mandataria di [REDACTED] s.r.l. e dunque di non essere titolare del credito (da mutuo fondiario) azionato in sede esecutiva nel 2012 da Banca [REDACTED], credito ceduto nel 2017 a [REDACTED].

11.2.

La seconda riguarda la **misura della liquidazione del compenso** spettante al difensore, o più precisamente l'applicazione, ai fini della liquidazione di tale compenso, della convenzione 1 luglio 2008 tra [REDACTED] s.p.a. e l'avv. Isabella Trebbi.

Sostiene [REDACTED] quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED], che il credito dell'avv. Isabella Trebbi andrebbe liquidato <<nel minor importo di € 1.860,00 a titolo di compenso tabellare corrispondente alla fase decisionale del giudizio iscritto al n. 9964/2015 secondo i parametri e le condizioni economiche pattuite nella "convenzione" ritenuta vigente ovverossia quella in data 17/03/2016 [in realtà inesistente, e neppure invocata dall'altra opponente Banca [REDACTED], n.d.r.] oppure quella in data 1/7/2008>>.

Anche Banca [REDACTED], che in base alla convenzione 1 luglio 2008 fonda una pluralità di eccezioni e contestazioni (si rimanda agli atti), afferma che il credito dell'avv. Isabella Trebbi nei suoi confronti andrebbe liquidato in misura minore rispetto a quanto preteso, e ciò sulla base dei criteri di cui alla convenzione 1 luglio 2008 e solo sino al momento della costituzione in giudizio della cessionaria del credito.

Va ricordato che il **6 maggio** [REDACTED] s.p.a. si è fusa per **incorporazione** in Banca [REDACTED] s.p.a..

12.

Con riguardo al tema concernente l'efficacia, invocata dalle parti oppponenti, della convenzione 1 luglio 2008 tra [REDACTED] s.p.a. e l'avv. Isabella Trebbi, ai fini della presente decisione è opportuno rilevare che, come pacifico in atti:

- il credito vantato dall'opposta si riferisce unicamente all'attività professionale svolta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dai debitori esecutati [REDACTED] - [REDACTED];

- [REDACTED] s.p.a. (già estinta il 6 maggio [REDACTED]) non è mai stata parte del predetto giudizio di opposizione all'esecuzione, nel corso del quale l'avv. Isabella Trebbi ha svolto attività professionale in forza della procura alle liti a lei rilasciata da Banca [REDACTED] e poi (anche) da [REDACTED] quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED];

v. la procura conferita da Banca [REDACTED] a margine della memoria difensiva 27 ottobre 2014 depositata nella fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (doc. 6 prodotto dall'opposta) e poi la procura conferita da Banca [REDACTED] a margine della comparsa di costituzione 25 luglio 2015 (doc. 8 prodotto dall'opposta) depositata il 29 luglio 2015 nel giudizio di merito n. 9964/2015 R.G. definito con sentenza Trib. Bologna 3 dicembre 2018 n. 21029;

v. la procura alle liti conferita da [REDACTED] s.p.a. <<non in proprio ma nella qualità di mandataria di [REDACTED] s.r.l.>> relativa all'esecuzione immobiliare <<comprese le eventuali fasi cautelari e di opposizioni>> allegata alla memoria conclusiva autorizzata e contestuale surroga in favore di [REDACTED] s.p.a. quale mandataria di [REDACTED] depositata nel giudizio di opposizione all'esecuzione il 20 settembre 2018 (v. il doc. 9, storico del fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione, e i docc. 12 e ss. prodotti dall'opposta ed in particolare doc. 15);

- non è mai stata stipulata una convenzione tra Banca [REDACTED] e l'avv. Isabella Trebbi per il conferimento di mandati professionali;
- non è mai stata stipulata una convenzione per il conferimento di mandati professionali tra [REDACTED] e l'opposta;
- non è mai stata stipulata una convenzione tra [REDACTED], in proprio o quale mandataria di [REDACTED], e l'avv. Isabella Trebbi per il conferimento di mandati professionali: nel giugno 2018 vi erano trattative in tal senso tra [REDACTED] e l'opposta ma esse non hanno portato ad alcun accordo; è sufficiente qui richiamare la email 13 agosto 2018 inviata da [REDACTED] all'odierna opposta e con la quale, premesso che *<<in ragione di sopravvenuti problemi operativi gestionali, siamo nell'impossibilità di controfirmare per accettazione il testo della convenzione riguardante l'attività di assistenza legale [...]>>*, [REDACTED] comunica che *<<[a]llo stato, pertanto, si invita a procedere alla fatturazione secondo il testo della Convenzione ancora in vigore [inesistente nel rapporto tra [REDACTED], [REDACTED] e l'avv. Isabella Trebbi, n.d.r.] che deve considerarsi non abrogata né sostituita da nuovi accordi o, in mancanza di questa, secondo gli accordi in essere con la Banca Cedente o i cd. Minimi tariffari di legge ai sensi del DM 55/2014>>*.
- tra il 2012 e il 2019 nessuna delle società oppONENTI ha conferito all'avv. Isabella Trebbi alcun mandato professionale diverso da quelli (2015 e 2018) per cui è causa e sulla base di quali l'opposta fonda la propria pretesa creditoria.

13.

Ciò premesso, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [REDACTED] in proprio e quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED], si osserva che l'opponente non può invocare la convenzione 1 luglio 2008 tra [REDACTED] s.p.a. e l'avv. Trebbi.

Infatti, [REDACTED] è semplice cessionaria del credito originariamente spettante a Banca [REDACTED] e dunque successore a titolo particolare di Banca [REDACTED], il che esclude in radice ogni possibilità, per la cessionaria del credito, di avvalersi di una convenzione risalente a circa dieci anni prima della costituzione in giudizio nell'opposizione all'esecuzione e in ogni caso intercorsa tra l'avv. Trebbi ed un soggetto ([REDACTED]) terzo rispetto a [REDACTED] e già estinto prima ancora che [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED], conferisse (senza alcuno specifico riferimento a convenzioni pregresse, perché inesistenti; v. ancora la email 13 agosto 2018) il mandato professionale e la procura alle liti all'avv. Trebbi nell'ambito dell'esecuzione immobiliare e della (già da anni

pendente) opposizione all'esecuzione. In altri termini, la convenzione 1 luglio 2008 non è un accessorio del credito ceduto da Banca [REDACTED] a [REDACTED] ma, per quest'ultima, *res inter alios acta*.

14.

In ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Banca [REDACTED], si osserva che:

da un lato, la convenzione tra una società commerciale, quale un istituto di credito o una società vettore, ed un avvocato per il conferimento di mandati professionali ha carattere fiduciario, implicando una speciale intesa tra le parti non solo quanto all'individuazione del professionista ma anche quanto al conferimento a quest'ultimo di una pluralità di incarichi professionali tale da giustificare l'applicazione di tariffe convenzionali ridotte, e talora decisamente inferiori, rispetto a quelle legali stabilite con appositi decreti ministeriali (e oggi assistite dalla previsione dell'equo compenso); pertanto, in ipotesi di estinzione della società convenzionata e successione a titolo universale di altra, occorre quanto meno un richiamo al precedente accordo e un rinnovo dell'intesa tra successore a titolo universale (che potrebbe seguire ben diversi criteri nel conferimento degli incarichi professionali) e professionista, tanto più che – come nella specie – ciascuna parte della originaria convenzione aveva piena libertà di recesso;

dall'altro, ed in ogni caso, anche in una lettura dei fatti e delle vicende alla luce dei criteri di buona fede e correttezza, né al momento del conferimento dell'incarico all'avv. Trebbi (ottobre 2014 quanto alla fase sommaria e, in particolare, luglio 2015 quanto al giudizio a cognizione piena come procedimento autonomo rispetto all'esecuzione immobiliare, il che implica la novità dell'incarico professionale), né durante tutto il corso del giudizio conclusosi positivamente per la mandante, mai Banca [REDACTED] ha richiamato, nel rapporto con la professionista, la remota convenzione 1 luglio 2008 tra [REDACTED] s.p.a. (estinta il 6 maggio [REDACTED]) e l'odierna opposta, di cui mai in altra occasione Banca [REDACTED] ha inteso avvalersi nel rapporto con l'avv. Trebbi (alla quale, dal 2013 al 2019 e anche dopo, non ha conferito altri mandati diversi da quello per cui è causa), con ciò mostrando, nei fatti e consapevolmente, di non ritenere più operante quella risalente convenzione, quanto meno in relazione allo specifico (ed unico) incarico conferito all'avv. Trebbi, ossia quello riguardante l'opposizione all'esecuzione n. 9964/2015 R.G.: si tratta di una condotta significativa e rilevante, in un'ottica del rispetto dei criteri generali sopra richiamati, perché un'espressa presa di posizione della cliente, nel senso della ritenuta operatività della convenzione del 2008, avrebbe potuto consentire al difensore una diversa

decisione in ordine all'accettazione del mandato professionale, in relazione oltretutto ad una causa di più che apprezzabile valore ed implicante una particolare diligenza e un impegno non ordinario ad opera dell'avvocato. Inoltre, il solo fatto dell'adesione ad una convenzione come quella invocata da Banca [REDACTED], riguardante lo svolgimento in un certo arco di tempo di prestazioni professionali non predeterminate, non comporta di per sé la consapevole rinuncia dell'avvocato, in relazione al singolo caso (ignoto al tempo dell'adesione alla convenzione), al compenso parametrato sulle tariffe ministeriali (cfr. in motivazione, pagine 8-11, Cass., sez.II, 14 ottobre 2019, n. 25830, sia pur relativa ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 223/2006, c.d. "decreto Bersani", conv. con l. n. 248/2006, e regolata dall'art. 24, l. n. 794/1942 sui minimi tariffari inderogabili).

In conclusione, per la decisione della controversia non può tenersi conto della convenzione 1 luglio 2008, il che determina l'assorbimento delle altre questioni, anche processuali, sollevate da Banca [REDACTED].

15.

In assenza di accordo scritto tra le parti, e alla stregua dei parametri ministeriali valutati alla luce del valore (scaglione tra 260.000 e 520.000 euro) e della complessità della causa, il compenso in favore dell'avv. Trebbi può essere liquidato nella stessa misura, non superiore ai parametri medi, già considerata dal giudice che ha deciso l'opposizione all'esecuzione.

16.

Poiché della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione si è avvantaggiata la cessionaria del credito azionato ([REDACTED]), intervenuta nella fase finale del processo (e destinataria dell'assegnazione nell'ambito dell'esecuzione immobiliare), mentre la cedente Banca [REDACTED] non è stata estromessa (si rimanda sul punto alla sentenza che ha condannato i soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore di Banca [REDACTED]), si ravvisa la solidarietà di entrambi i soggetti in relazione al debito nei confronti dell'avv. Isabella Trebbi, operando eventualmente nel rapporto interno una diversa ripartizione dell'onere economico.

17.

Non si ravvisa invece la legittimazione passiva sostanziale di [REDACTED] in proprio, che ha conferito il mandato all'avv. Isabella Trebbi solo quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED].

18.

In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato unicamente nel rapporto tra l'opposta e [REDACTED] in proprio.

19.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra l'opposta, da un lato, e Banca [REDACTED] e [REDACTED] quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED], dall'altro, e si liquidano come da dispositivo a carico dei debitori in solido, mentre vanno compensate nel distinto rapporto tra l'opposta e [REDACTED] in proprio, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie in fatto e in diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta:

- **rigetta** l'opposizione a decreto ingiuntivo 8 agosto 2019 n. 4315 proposta da Banca [REDACTED] e da [REDACTED] quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED];

- **revoca** il decreto ingiuntivo 8 agosto 2019 n. 4315 nei confronti di [REDACTED] in proprio;

- **condanna** Banca [REDACTED] e [REDACTED] quale mandataria, in nome e per conto, di [REDACTED], in solido tra loro, a pagare all'avv. Isabella Trebbi le spese processuali, liquidate in euro 5.871,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;

- **dichiara** compensate le spese processuali tra [REDACTED] in proprio e l'avv. Isabella Trebbi.

Così deciso nella camera di consiglio 21 aprile 2022

La presidente

Elisabetta Candidi Tommasi

Il giudice est.

Antonio Costanzo